

# Corso di formazione per assistente giudiziario

Roma, dal 05.12.2011 al 30.12.2011

Edizioni dal n.1 al n.10

Docente Amministrativo – Uffici Requirenti : Dott.ssa Petitta Annarita

Docente Amministrativo – Uffici Giudicanti : Dott.ssa Benedetti Roberta

# Argomenti del Corso

- Breve descrizione della riqualificazione del personale amministrativo
- Introduzione ai registri penali in uso presso la Procura in seguito alla ricezione della notizia di reato
- Formazione del fascicolo del Pubblico Ministero e contenuti in particolare tenuta del foglio delle notizie
- Fasi e gradi del procedimento penale con particolare descrizione dei principali verbali di attività istruttoria redatti dal P.M. unitamente al Cancelliere o alla Polizia Giudiziaria
- Rilascio attestazioni e certificazioni
- Ultima fase delle indagini preliminari: Avviso 415 bis c.p.p. e successivo esercizio dell'azione penale ex art.60 c.p.p.
- Brevi cenni ai riti alternativi ed attività conseguenti
- Parte speciale relativa alla esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ex artt.656 e seguenti c.p.p.

# Riqualificazione

Il 05 aprile del 2000 era stato siglato il C.C. integrativo personale Ministero Giustizia in cui erano state rielaborate le specifiche figure professionali sulla base di percorsi di mobilità verticale.

Il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNI del 29.7.2010 è articolato per aree individuate attraverso declaratorie di mansioni corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l'espletamento di una vasta gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere.

All'interno di ogni area funzionale sono stati individuati i nuovi profili professionali, ed ogni profilo è articolato in fasce retributive ( che riguardano solo un sistema di progressione economica).

La nuova figura di Assistente Giudiziario (ex B2) viene funzionalmente inquadrata all'interno della seconda area – fascia economica F3 con specifici compiti già appartenenti al profilo professionale degli ex Cancellieri B3. Dalla lettura delle funzioni appartenenti alla figura professionale del Cancelliere ex B3 l'aspetto rilevante è determinato dalla diretta collaborazione con il P.M.. Infatti nel testo si legge *“si specifica che trattasi di lavoratori che esplicano compiti di collaborazione qualificata con i P.M. nei vari aspetti dell'attività del suo ufficio assistendolo in particolare nell'attività istruttoria con compiti di redazione e sottoscrizione dei verbali”*.

- Nel nuovo profilo di assistente giudiziario viene specificato nei contenuti professionali:  
*“lavoratori che svolgono attività preparatoria o di formazione degli atti attributi alla competenza delle professionalità superiori, curando l’aggiornamento e la conservazione corretta di atti e fascicoli. In relazione all’esperienza maturata in almeno un anno di servizio gli stessi possono essere adibiti anche all’assistenza al magistrato nell’attività istruttoria o nel dibattimento con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali”*

Alla luce del nuovo profilo così descritto le unità amministrative appartenenti sono state inserite sia nei turni udienze negli uffici giudicanti sia nelle segreterie P.M. negli uffici requirenti.

Controversa è l’interpretazione circa la possibilità per gli appartenenti al profilo di emettere la copia conforme di atti emessi nell’ufficio assegnato;

Secondo la tesi maggioritaria espressa dalla maggioranza dei Dirigenti degli uffici giudiziari, nell’ambito dell’ufficio di appartenenza e per il servizio assegnato l’assistente giudiziario può emettere copia conforme.

Secondo la tesi minoritaria l’assistente giudiziario non può essere considerato “cancelliere” e pertanto non può rilasciare copie conformi.

La sottoscritta aderendo all’interpretazione maggioritaria ha formulato un quesito al Ministero al fine di diffondere una risoluzione autentica del caso.

# Registri penali in uso alla Procura

- Ricezione notizia criminis ex art.109 Disp. Att. C.P.P.: La segreteria della Procura è tenuta ad annotare, sugli atti contenenti C.N.R., la data e l'ora di pervenimento ed a sottoporre il tutto immediatamente al Procuratore della Repubblica, per l'iscrizione nel registro delle Notizie di Reato.
- Adempimenti connessi artt. 107 e 110 Disp. Att. C.P.P.: Rilascio attestazione della denuncia o querela a richiesta dell'interessato. Dopo l'iscrizione estrapolazione dei certificati anagrafici, casella giudiziale e carichi pendenti. Inserimento nel fascicolo processuale di tali atti.
- L'art 335 C.P.P. prevede l'istituzione presso ogni Procura della Repubblica del Registro delle Notizie di Reato. Nello specifico *"Il pubblico Ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito, nonché il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito..." vds 1 comma;*
- Per gli illeciti amministrativi previsti dal D. L.vo n.231 del 2001, deve essere altresì inserito il nome dell'ente, la sede legale e la persona del legale rappresentante, apponendo una sigla identificativa che consenta di evidenziare la natura del procedimento ( art. 4 D.M. 201/2003), ai fini della successiva rilevazione degli illeciti amministrativi che possono verificarsi sul territorio.
- La registrazione della notizia criminis deve effettuarsi immediatamente (non è previsto un termine tassativo ma consigliabile per le conseguenze del caso);
- Il comma 2 dell'art. 335 c.p.p. prevede la possibilità di aggiornare le iscrizioni previste qualora nel corso delle indagini venga modificata la qualificazione giuridica del fatto. **Ciò comporta un aggiornamento dell'iscrizione e non una nuova iscrizione, prevista ex art. 414 2 co. C.p.p.**

- Il comma 3 art. 335 c.p.p. riformato dalla L. 1995 n. 332 consente la comunicazione delle notizie iscritte nel registro , alla persona offesa, alla persona iscritta e ai difensori che ne facciano richiesta salvo che si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407 c.p.p. oppure se sussistono particolari esigenze attinenti all'attività di indagine ( comma 3 bis art. 335 c.p.p.).
- **La comunicazione ex art. 335 comma 3 c.p.p. deve considerarsi semplice attestazione mancante di efficacia probatoria; essa pertanto viene rilasciata senza la riscossione del diritto di certificato ex art. 273 T.U.115/2002.**

La rilevanza dell'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. assume rilievo :

- Per il compimento delle indagini preliminari ( art. 405 e 407 c.p.p.) che decorrono dalla data in cui vengono iscritte nel registro **le generalità** della persona cui il fatto è attribuito;
- Per la presentazione della richiesta di giudizio immediato;
- Per il rilascio del certificato dei carichi pendenti è la formulazione dell'imputazione a determinare la pendenza dei procedimenti.(art. 60 c.p.p.).

I registri delle notizie di reato previsti sono:

- Il Mod. 21 e il Mod. 21 bis per le Procure della Repubblica presso i Tribunali ;
- Il Mod. 52 per le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni.

Nel registro ogni notizia assume un numero di ordine annuale e oltre alla data di iscrizione e alla data in cui è pervenuta la notizia, quella in cui è stata individuata **la persona** alla quale il fatto è attribuito.

Il registro mod. 21 ( R.G.N.) viene indicato come registro c/ persone note;

Il registro mod. 21 bis è invece utilizzato per le iscrizioni delle cnr di competenza del giudice di pace;

Ai sensi dell'art. 3 D.M. 30.0.89 il registro è corredato di rubrica alfabetica con le generalità della persona alla quale viene attribuito il fatto, della P.O. , del denunciante o querelante.

A fine anno deve essere effettuata il riepilogo numerico dei procedimenti iscritti , distinti per anno evidenziando i processi rimasti pendenti relativi a imputati liberi o in stato di custodia cautelare;

- Il registro Mod. 44 per le Procure della Repubblica presso i Tribunali è un registro per i procedimento a carico di ignoti.

Qualora in seguito alle indagini espletate sia individuata la persona cui il fatto è attribuito, dovrà procedersi a nuova iscrizione nel registro relativo alle persone note ( mod. 21 ) e dovrà essere indicato il numero del registro di provenienza .

- Il registro Mod. 45 in uso presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali è un diverso e autonomo registro in cui vengono riportate le informative non costituenti notizia di reato . (F.N.C.R).

In esso verranno iscritti tutti gli atti ed informative che non devono essere iscritti nei registri mod. 21 e 44 , cioè cnr del tutto privi di rilevanza penale.

Nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia richieda il compimento di indagini preliminari , prima che queste vengano disposte dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro notizie di reato.

E' illegittimo il provvedimento con il quale il P.M. dopo aver ordinato l'iscrizione sul registro penale di un rapporto in cui siano configurate ipotesi di reato, ne disponga il passaggio al registro F.N.C.R. sul rilievo che i fatti sarebbero penalmente irrilevanti. ( Cass. Sent.4259 del 13.7.91);

Così come si conferma l'adesione al quesito formulato dal Procuratore di Orvieto del 1990 secondo cui le informative non costituenti notizie di reato non sono soggette ad un procedimento formale di archiviazione ex art. 409 e 411 c.p.p. Il provvedimento di archiviazione deve essere adottato dal G.I.P. su richiesta del P.M. solo se si è in presenza di una notizia di reato ( Cass. 25.1.91);

Non ritenuta legittima anche la prassi invalsa presso qualche Procura di disporre accertamenti tecnici in ordine ai fatti iscritti al registro Mod. 45.

Vengono anticipate delle spese di giustizia per attività di indagine inerenti fatti che per valutazione dello stesso P.M. non costituiscono notizia di reato. Qualora si debba procedere ad accertamenti tecnici si deve procedere a una nuova iscrizione della cnr in apposito registro ( nota Dir.Gen Aff.Pen n.13 1.60.868/89);

Sono consigliabili presso le Procura della Repubblica i registri di comodo concernenti:

- 1.Richieste di convalida di fermo arresto.
- 2.Richieste di applicazione di misure cautelari
- 3.Richieste di Misure cautelari reali

Sono invece **obbligatori** :

➤ Il Mod. 37 Registro delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche .

In esso vanno riportati oltre ai dati della cnr Mod. 21 il decreto di autorizzazione del giudice, il decreto del P.M. il decreto di Urgenza , data di inizio e fine intercettazione ecc.



- Il mod. 39 quale Registro degli atti da assumere su richiesta di autorità giudiziarie di altre circoscrizioni;
  - Il mod. 40 Registro delle Rogatorie all'estero.
  - Il mod. 42 Registro delle cose sequestrate e affidate alla custodia di terzi;
- Annualmente oltre alla pendenza per tale registro vanno individuate le cose sequestrate per le quali è intervenuto un provvedimento sulla destinazione ma risulta ancora in carico all'ufficio.

Per la fase esecutiva:

- Il mod. 35 Registro esecuzione di provvedimenti di condanna irrevocabili ( pene detentive);
- Il Mod. 36 Registro esecuzione pene pecuniarie
- Il mod. 38 Registro esecuzione misure di sicurezza personali
- Il mod. 51 Registro misure sicurezza presso Trib.Min..

E' **obbligatoria** la tenuta di rubriche alfabetiche a corredo dei registri elencati dallo stesso art. 3 D.M. 30 settembre 1989;

Tutti i registri dovranno essere numerati in ciascun foglio prima di essere posti in uso;

# Formazione del fascicolo del P.M.

- Ai sensi dell'art. 3 reg.esec.c.p.p. la copertina del fascicolo deve contenere i dati essenziali inseriti nei registri di cui all'art. 335 c.p.p. Dal programma Rege è possibile stampare la copertina.  
Tutti gli atti vanno inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e le singole pagine vanno numerate.  
Viene formato così l'indice degli atti , l'elenco delle cose sequestrate, il foglio notizie ( distinta delle spese anticipate dall'erario);  
Poiché il foglio notizie va redatto in ogni fase e grado del processo, civile e penale, è opportuno formare un apposito **sottofascicolo** per le spese di giustizia contenente il foglio con eventuali Mod. di pagamento 1 /A/SG relativo alle spese sostenute.  
  
Il Ministero ha ritenuto opportuno inoltre la formazione di un **sottofascicolo** per ogni indagato o imputato sottoposto alla misura cautelare in carcere o agli arresti domiciliari con all'interno le copie dell'ordinanza e il verbale di esecuzione;  
Detto sottofascicolo deve essere allegato al fascicolo principale ad eccezione dell'ipotesi di ricorso per cassazione, nel qual caso viene trattenuto dalla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.  
I fascicoli delle indagini preliminari si distinguono in:  
fascicolo del P.M. – fascicolo del difensore  
A conclusione delle indagini preliminari dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, viene a formarsi il fascicolo per il dibattimento;

Nel fascicolo del P.M. sono contenuti tutti gli atti contenenti la notizia criminis, quelli compiuti dalla polizia giudiziaria, e tutti i provvedimenti originali emessi dal GIP nonché gli atti compiuti nel corso delle indagini ai quali i difensori hanno assistito.

Nel fascicolo del difensore ( che può svolgere attività investigative dopo la L 397/00) vanno inseriti elementi di prova raccolti da quest'ultimo .

Quest'ultimo fascicolo è contenuto nel fascicolo del P.M.

Ai sensi dell'art. 138 disp.att. C.p.p. nei casi in cui

il P.M. proceda per reati per i quali può richiedere il **giudizio direttissimo e di citazione diretta a giudizio** spetta alla segreteria del pubblico ministero formare il fascicolo del dibattimento;

negli altri casi viene formato direttamente dalla cancelleria Gup:

tranne i casi in cui non è necessario il fascicolo anzidetto ( richiesta di decreto penale di condanna e applicazione pena ex art. 444 c.p.p.)

Nel fascicolo per il dibattimento vengono raccolti:  
gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale;  
i verbali degli atti non ripetibili della P.G.  
i verbali degli atti non ripetibili del P.M.  
i verbali degli atti assunti in incidente probatorio;  
le certificazioni acquisite;  
lo status libertatis;  
il corpo di reato  
i documenti acquisiti con rogatoria internazionale

Nella formazione del fascicolo bisogna accertarsi della presenza del foglio notizie e allegarlo come previsto dalla circolare n. 9 del 2003 del Ministero della Giustizia;

Trattandosi di documento contabile, deve essere redatto da funzionario addetto alla tenuta e alla annotazione delle spese ai fini del recupero delle stesse;

Al termine di ogni fase processuale il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce la presenza o assenza di spese da recuperare.  
La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità.

La segreteria del P.M. è tenuta sempre ad inviare il foglio notizie anche nei casi in cui lo stesso dovesse risultare negativo, sarà il cancelliere in fase dibattimentale a procedere al recupero delle spese anticipate dall'erario

# Fasi e gradi del procedimento penale

- Per ciascun procedimento penale è possibile individuare:
  1. Il primo grado
  2. L'appello
  3. Il ricorso per cassazione

Ognuno di questi gradi si articola almeno in due fasi:

Atti preliminari al dibattimento – dibattimentale

In particolare nel giudizio di primo grado è possibile distinguere le seguenti fasi:

Indagini preliminari

Udienza preliminare innanzi al GIP

Giudizio dibattimentale

Alternativamente ci possono essere semplificazioni attraverso l'adozione del **giudizio abbreviato, del patteggiamento della pena che rendono inutile l'udienza dibattimentale;**

Nel caso di **giudizio immediato e direttissimo si evita invece l'udienza preliminare;**

Nel procedimento per **decreto penale di condanna si evita sia l'udienza preliminare, sia quella dibattimentale.**

**Nella citazione diretta a giudizio non è contemplata l'udienza preliminare e si svolge tutto dinanzi al**

### **Tribunale in composizione monocratica;**

Innanzi al giudice di pace non sono previsti neanche i riti alternativi.

L'appello e il ricorso per cassazione si svolgono in udienza dibattimentale pubblica o in camera di consiglio.

Mezzo straordinario di impugnazione è la revisione.

Infine il procedimento per l'esecuzione penale presuppone un iter procedurale già concluso con la formazione del giudicato.

In particolare nella prima fase delle **indagini preliminari**, il primo atto emesso è:

**L'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.** viene inviata alla persona sottoposta alle indagini al fine di consentirle il diritto di difesa;

viene inviata altresì alla persona offesa dal reato perché possa esercitare il controllo sulla attività investigativa.

Deve contenere le norme violate;

La data e il luogo del fatto;

L'invito a nominare un difensore di fiducia.

Il verbale di interrogatorio, il verbale di sequestro e il decreto di perquisizione vale come inf.di garanzia.

Di fatto vi possono essere anche atti successivi quali ad es. l' avviso ex art. 415 c.p.p. Che incorpora l'informazione di garanzia.

Gli atti emessi si distinguono in atti processuali ( emessi dopo il promovimento dell'azione penale) e atti procedurali che sono compiuti durante le indagini preliminari;

- Il personale amministrativo appartenente alla area II nella fascia III e IV denominato assistente giudiziario e cancelliere devono assistere il magistrato in tutti gli atti ai quali questi procede, sia nelle indagini preliminari che nelle pubbliche udienze civili e penali, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali.
- Inoltre per le attività di indagini preliminare provvede alla redazione del verbale anche l'ufficiale di polizia giudiziaria che assiste il P.M. ( art.. 373 c.p.p.);
- Ogni verbale contiene la menzione del luogo, anno , mese e giorno e ora in cui viene aperto e chiuso, le generalità delle persone intervenute, la descrizione di quanto l'ausiliario ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza, nonché delle dichiarazioni ricevute.
- Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda. Se è stata dettata dal dichiarante o se si è avvalso di note scritte.
- Esso viene redatto e sottoscritto in ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto dal Magistrato e dalle persone intervenute.
- Il verbale è **nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.**

Nella fase delle indagini preliminari i verbali ricorrenti sono:

**Verbale di sommarie informazioni, perquisizione e sequestro** redatto direttamente dalla polizia giudiziaria incaricata per lo svolgimento delle indagini.

**Verbale di assunzione di informazioni** (362 c.p.p.) con il quale il P.M. assume le informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini;

(Chiunque può essere ascoltato, persona offesa, testimoni, ecc e può partecipare anche senza la p

**Verbale di interrogatorio dell'indagato** al quale l'indagato viene sottoposto con la presenza del difensore . Ai sensi dell'art. 366 c.p.p. formalmente i verbali sono depositati in segreteria del P.M. entro il terzo gg successivo al compimento con facoltà del difensore di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica.

- **Verbale di interrogatorio di persona detenuta** viene svolto presso la Casa Circondariale alla presenza del difensore con obbligo di fonoregistrazione. Viene di solito redatto in forma riassuntiva.
- **Verbale di conferimento incarico ex art. 359 e 360 c.p.p.** viene redatto per avvalersi di un consulente tecnico per gli accertamenti, rilievi segnaletici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze.

A seconda delle varie tipologie di incarichi da conferire occorre distinguere che può trattarsi di atto ripetibile o irripetibile; dipende dalla natura dell'esame richiesto ad es.

- Conferimento autopsia, consulenze di tipo scientifico, analisi dna ecc, costituiscono atti irripetibili;
- Consulenza cinematica, tecnica, ecc costituiscono atti ripetibili;

Il p.m. nella redazione dei verbali può avvalersi della assistenza del personale amministrativo ma può anche provvedere personalmente alla redazione.

Tutti i presenti firmano il verbale.

E' esclusa l'ipotesi che il P.M. possa farsi assistere dalla Polizia Giudiziaria per la redazione del verbale di conferimento incarico.

Nel corso delle indagini preliminari il P.M. e la P.O. possono richiedere al giudice che si procede per incidente probatorio per i motivi elencati nell'art. 392 c.p.p.. Qualora la richiesta venga accolta viene fissata udienza in camera di consiglio ex art. 401 c.p.p. con la partecipazione del P.M. e del difensore;

Il verbale redatto viene trasmesso al P.M.



Nel corso delle indagini preliminari il P.M. può altresì richiedere ex art. 390 c.p.p. entro 48 h ( nei casi di arresto o fermo) la convalida al gip competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Il giudice entro 48 h fissa udienza di convalida dandone avviso al P.M. e al difensore;

L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. con la partecipazione necessaria del P.M. del difensore e dell'arrestato o del fermato;

**Misure cautelari personali:**

Qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza il P.M. possono essere richieste misure cautelari personali quali la custodia cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora e misure interdittive ( vds art.272 e ss 308);

**Misure cautelari reali:**

Qualora sussistano invece fondate ragioni di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero può disporre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato ( art. 316 c.p.p.);

Qualora invece vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso può essere richiesto e disposto il sequestro preventivo ( art. 321 c.p.p.), prima dell'esercizio dell'azione penale;

# Rilascio certificazioni e attestazioni

- Presso gli uffici della Procura della Repubblica l'assistente giudiziario può analogamente al cancelliere, al funzionario ecc, provvedere al rilascio di certificazioni e attestazioni qualora non vi siano in servizio responsabili di livello superiore
- Tra i certificati che possono essere rilasciati all'utenza esterna vi sono:
- Il certificato ex art. 335 c.p.p. meglio definito attestazione per l'assenza di riscossione dei diritti di certificazione;
- Il certificato di chiusura inchiesta che invece viene consegnato con rilascio dei diritti di certificazione pari a 3,54 euro;
- Il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti viene rilasciato dall'assistente giudiziario qualora il funzionario responsabile del servizio per motivi di assenza non può rilasciarlo.

## Avviso 415 bis c.p.p. e successivo esercizio dell'azione penale ex art.60 c.p.p.

- Il P.M. quando non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale formulando l'impugnazione nei casi previsti dagli art. 444 ss c.p.p. ovvero con richiesta di rinvio a giudizio ( 416 , 550 c.p.p.);
- Entro i termini previsti dalla legge il pubblico ministero se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione.
- Il fascicolo completo viene inviato al Gip e viene dato avviso alla P.O. qualora abbia dichiarato di voler essere informata;
- Il giudice può accogliere la richiesta ( salvo casi di opposizione) e pronuncia decreto motivato restituendo gli atti al P.M. oppure se non viene accolta fissa la data di udienza in camera di consiglio dandone avviso a tutte le parti;( ex art. 127 c.p.p.);
- Prima della scadenza dei termini di indagine il P.M. se non deve formulare richiesta di archiviazione fa notificare all'indagato avviso della conclusione delle indagini preliminari.
- **L'avviso ex art 415 bis c.p.p.** contiene le norme violate, la data e il luogo del fatto e tutte le facoltà previste dal 3 co. Art. 415 bis c.p.p.. Lo stesso viene notificato alle parti dalla PG procedente o dall'Ufficiale Giudiziario. ( solo al difensore ai sensi dell'art. 148 2 comma c.p.p. purchè non sia domiciliatario e con autorizzazione del P.M.

- Ultimati gli adempimenti previsti dall'art. 415 bis c.p.p., il P.M. può emettere la richiesta di rinvio a giudizio ( art. 416 c.p.p.) esercitando l'azione penale e facendo assumere all'indagato la qualità di imputato ex art. 60 c.p.p.;
- L'esercizio dell'azione penale può essere effettuata con diverse modalità:
  - ❖ Richiesta di giudizio immediato ( art. 453);
  - ❖ Richiesta di decreto penale di condanna ( art. 459);
  - ❖ Richiesta di applicazione pena ( art. 444 );
  - ❖ Citazione diretta a giudizio ( art. 550);
  - ❖ Richiesta di giudizio direttissimo ( art. 449);

La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo sino a che la sentenza non sia divenuta irrevocabile;

Nel giudizio ordinario introdotto con richiesta di rinvio a giudizio, viene fissata udienza in camera di consiglio entro 5 gg. Chiusa la discussione il giudice emette sentenza di non luogo a procedere ( art. 425) o decreto che dispone il giudizio ( art. 426);

Dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio , il giudice provvede alla formazione del fascicolo per il dibattimento;

# Brevi cenni ai riti alternativi ed attività conseguenti

- **Giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p.**

Tale rito alternativo può essere richiesto dall'imputato affinché il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti;

Nel giudizio abbreviato si applicano le disposizioni dell'udienza preliminare e si svolge in camera di Consiglio. In caso di condanna la pena che il giudice determina è diminuita di un terzo.

- **Applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.**

Tale rito può essere richiesto dall'imputato e dal P.M. . La richiesta riguarda l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria ovvero di pena detentiva diminuita fino ad un terzo , quando questa non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Non può richiedersi per le ipotesi di reato di cui all'art. 51 co. 3 bis e 3 quater, e per gli artt 600 bis ss 609 bis, ter quater, ecc. Importante l'effetto previsto dal co. 2 445 c.p.p. secondo il quale il reato si dichiara estinto ( per pena non superiore a due anni) qualora nei cinque anni (se delitto) o due anni ( se contravvenzione) l'imputato non commette un delitto o contravvenzione della stessa indole.Tale rito può essere richiesto

Fino agli atti interruttivi al dibattimento;(in udienza preliminare-giudizio direttissimo-giudizio immediato);

***Giudizio direttissimo ex art. 449 c.p.p.***

Il P.M. nei casi di arresto in flagranza di un reato può presentare direttamente l'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio;

Anche se l'arresto non viene convalidato il giudice può procedere ugualmente al giudizio direttissimo;

Il P.M. può procedere ugualmente al giudizio direttissimo nel caso di reati per cui sia previsto per legge ( armi – immigrazione clandestina);

Entro 30 gg l'imputato libero o in stato di custodia cautelare è citato o presentato in udienza.

L'imputato può chiedere la trasformazione in giudizio abbreviato e il patteggiamento prima che sia dichiarato aperto il dibattimento.

***Giudizio immediato ex art. 453 c.p.p.***

Nei casi di prova evidente ( in seguito all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine) il P.M.

chiede il giudizio immediato entro 90 gg dall'iscrizione della notizia nel registro degli indagati;

Il giudice se accoglie la richiesta emette Decreto di giudizio immediato con il quale si dà avviso all'imputato che può chiedere l'abbreviato o l'applicazione della pena .

***Procedimento per decreto ex art. 459 c.p.p.***

Nei reati perseguibili d'ufficio ed in quelli perseguibili a querela il P.M. può ritenere che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria , indicando la misura di tale pena.

Non è ammesso se risulta necessario applicare una misura di sicurezza personale

Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese nè pene accessorie.

# Parte speciale : Esecuzione Penale

Gli art. 655 e ss c.p.p. descrivono le attività del P.M. nell'ambito della esecuzione delle pena.

Il Pubblico Ministero presso il giudice indicato è tenuto ad eseguire le pene detentive e/o pecuniarie Emesse con sentenza di condanna passata in giudicato di primo grado , confermate in Appello o parzialmente riformate in Appello qualora non si tratti di riforma sostanziale.

L'art. 656 c.p.p. comma 1 riguarda in particolare l'esecuzione della pena detentiva che il P.M. esegue con l'emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti di condannato libero qualora ne debba disporre la carcerazione;

A pena di nullità l'ordine deve contenere i dati della sentenza, le esatte generalità del condannato e altresì l'indicazione del difensore di fiducia o eventualmente di ufficio e va notificato a quest'ultimo nel termine di trenta gg dall'emissione.

Qualora la pena detentiva anche se costituente residuo di maggiore pena non è superiore a tre o a sei anni ( se tossicodipendenti) il P.M. emette ai sensi del 5 comma art. 656 ordine di esecuzione e contestuale provvedimento di sospensione della pena detentiva, dando avviso al condannato che può presentare nei 30 gg richiesta di misura alternativa alla detenzione;

Non si applica tale norma se ricorrono le eccezioni previste dai commi 7 ( reiterazione di istanza già rigettata o beneficio revocato) e 9 ( condanna per delitti di cui al 4 bis L. 354/75);

Le forme di espiazione alternativa alla detenzione sono la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova ai servizi sociali ( misure concesse dal Tribunale di Sorveglianza);

Nel caso in cui il condannato si trovi in regime degli arresti domiciliari al momento del passato in giudicato della sentenza, il comma 10 art. 656 c.p.p., Il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di esecuzione ( ricorrendo gli stessi presupposti del comma 5 già descritto) e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza per l'applicazione di misura alternativa.

Iscriita la sentenza nel registro mod. 35 nel caso di esecuzione di pena detentiva e pecuniaria, il fascicolo prende una numerazione progressiva dato dallo stesso programma informatico Siep interconnesso con il SIC e il Tribunale di Sorveglianza.

Acquisito il certificato penale ed anagrafico e la posizione giuridica il P.M. può rideterminare la pena da eseguire computando il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso reato o per altro reato, purchè successivo alla data di commissione dello stesso ( art. 657 c.p.p.).

L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza vengono eseguiti a norma dell'art. 659 c.p.p. .

L'esecuzione delle misure di sicurezza è prevista dall'art. 658 c.p.p. e può essere provvisoria o definitiva, mentre l'esecuzione delle pene pecuniarie è disciplinata dall'art. 660 c.p.p..

Nel caso in cui una stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi il P.M. ridetermina la pena attraverso l'emissione di un provvedimento di esecuzione pene concorrenti ( Cumulo) .

La competenza all'emissione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 c.p.p. si configura nel P.M. dell'ultima sentenza passata in giudicato.

Nello stesso provvedimento il P.M. può applicare l'istituto della fungibilità 657 c.p.p. o chiedere al



Giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena per effetto della applicazione del concorso formale e del reato continuato ex art. 671 c.p.p., qualora si tratti di delitti della stessa indole e non sia stato escluso dal giudice della cognizione;

Nel provvedimento stesso possono essere revocati benefici di sospensioni condizionali della pena ai sensi dell'art. 168 co. 1 e 2 c.p.ed infine è prevista l'applicazione dei benefici dell'indulto o amnistia previsti dal nostro ordinamento.

Occorre precisare che mentre l'amnistia estingue il reato , l'indulto ( condono ) estingue la pena pertanto se vengono commessi altri reati nei termini previsti può essere richiesta la revoca dei benefici applicati.

I principali provvedimenti di applicazione di amnistia e indulto susseguiti nel tempo sono:

Dpr 413/78 – 744/81 – 865/86 – 394/90 – L. 207/2003 ( indultino) – L.241/2006 e L. 199/2010;

I vari benefici previsti dai provvedimenti citati vengono applicati a seconda dei reati e della commissione degli stessi, direttamente dal P.m. con richiesta formale di incidente di esecuzione al giudice dell'esecuzione.

Quest'ultimo si configura nel giudice che ha emesso l'ultima sentenza passata in giudicato e nell'esaminare le richieste fissa una vera e propria udienza ex art. 666 c.p.p. denominata incidente di esecuzione. Quest'ultimo può essere proposto ad iniziativa di parte (condannato) oltre che dal P.M.

Altri istituti speciali in materia di esecuzioni sono previsti dal procedimento di revoca per abolizione del reato ex art. 673c.p.p. , dai provvedimenti relativi alla grazia ex art. 681 c.p.p. o dal procedimento di riabilitazione promosso innanzi al Tribunale di Sorveglianza ex art. 683 c.p.p.